

Scuola Secondaria di Primo grado

Sfondo pedagogico e didattico

Il decreto legislativo **13 aprile 2017 n. 62**, attuativo della legge n. 107/2015, ha introdotto novità sostanziali in merito alla valutazione degli studenti nel primo ciclo di istruzione, alla loro ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato di I grado. Al suddetto **decreto** è seguito il **DM n. 741/2017**, dedicato esclusivamente all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, la **nota n. 1865/2017**, finalizzata ad illustrare tutte le novità sulla valutazione e sull'esame e, infine, la **nota n. 2936/2018**, volta a fornire indicazioni riguardo all'esame e alla prova Invalsi per le classi III della scuola secondaria di primo grado.

Di particolare rilevanza è l'*incipit* del decreto, nel passaggio in cui definisce che la valutazione ha per oggetto *il processo formativo e i risultati di apprendimento, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze*".

L'obiettivo della valutazione, dunque, è quello di focalizzare l'attenzione non solo sugli esiti dei percorsi di apprendimento, ma anche sul processo che l'alunno mette in atto per conseguirli, pertanto essa ha una funzione essenzialmente formativa.

La valutazione è coerente con l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica, con la personalizzazione dei percorsi ed è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti. È parte integrante del processo di insegnamento/apprendimento ed ha un duplice fine: accompagnare i percorsi formativi del singolo alunno, sia in relazione al curriculum che in riferimento al processo di maturazione e fornire all'insegnante indicazioni idonee ad ottimizzare, riformulare e ridefinire *in itinere* i percorsi didattici, le metodologie e le strategie utilizzate.

In una scuola inclusiva, orientata alla qualità e all'equità, la progettazione e la realizzazione di interventi efficaci richiedono la cura rigorosa dei processi di valutazione degli apprendimenti e delle competenze degli alunni, perché le azioni della valutazione siano mirate non tanto a decretare il successo o l'insuccesso, bensì ad individuare le "possibili aree di miglioramento" al fine di riorganizzare gli itinerari formativi, le strategie organizzative e le modalità di intervento per ottimizzare il servizio scolastico.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti viene espressa con voto in decimi ed è integrata con la descrizione dei processi formativi, che sono i progressi nello sviluppo culturale e personale dell'allievo, e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

Modalità, funzioni e strumenti della valutazione

Le caratteristiche fondamentali per una valutazione di qualità sono:

- la finalità formativa;
- la validità, l'attendibilità, l'accuratezza, la trasparenza e l'equità;
- la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio;
- la considerazione sia degli esiti sia dei processi di apprendimento;
- il rigore metodologico nelle procedure.

Il processo di valutazione si articola nelle seguenti fasi:

- **In ingresso**, con funzione diagnostica: si accertano i bisogni educativo-didattici degli alunni, verificando il livello di possesso dei prerequisiti cognitivi, metacognitivi, affettivi, relazionali e motivazionali, in modo che dall'analisi si individuino tempestivamente le strategie più adatte a ciascuno. Si effettua attraverso strumenti formali, che consentono di ricavare informazioni a carattere oggettivo, come prove d'ingresso disciplinari e trasversali, precedenti documenti di valutazione, documenti specifici (D.F., P.D.F., PEI per alunni diversamente abili; PDP per allievi con

disturbi di apprendimento) e informali, che permettono di arricchire le informazioni per delineare un quadro significativo delle caratteristiche di ogni alunno, ovvero contatti con gli insegnanti dei precedenti ordini di scuola, colloqui con i genitori, osservazioni sistematiche, autobiografie cognitive.

- **In itinere**, con funzione formativa: si controllano, a livello qualitativo e quantitativo, il modo in cui procede la progettazione adottata e la funzionalità dell'organizzazione didattica, per rilevare le necessità eventualmente insorte e per raccogliere i dati utili per il miglioramento, affinché la proposta didattica corrisponda in modo funzionale alle caratteristiche individuali degli alunni. Questa fase valutativa ha lo scopo di sostenere e potenziare i processi di apprendimento in quanto permette di raccogliere un ventaglio di informazioni che, offerte all'alunno, contribuiscono a sviluppare in lui un processo di autovalutazione e auto-orientamento. Egli impara ad esplorare se stesso, a riconoscere le proprie capacità e i propri limiti, a conquistare la propria identità e a migliorarsi continuamente.

Essa si effettua attraverso vari strumenti. Per l'accertamento degli apprendimenti si useranno prove strutturate, semi-strutturate e non strutturate. Per le competenze: osservazioni sistematiche, questionari auto percettivi, compiti di realtà, autobiografie cognitive, rubriche valutative. Per il comportamento: osservazioni sistematiche e griglie di valutazione.

- **Finale o sommativa**: mira ad effettuare un bilancio intermedio/finale della validità, dell'efficacia e dell'efficienza delle opzioni didattico-culturali, compiute in base alla progettazione; ad accertare il livello delle prestazioni fornite da ogni alunno rispetto ai traguardi formativi ed al profilo delle competenze-chiave definiti dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum; a comunicare formalmente alle famiglie e agli alunni gli esiti del processo di insegnamento-apprendimento ed i livelli di competenza raggiunti, al fine di consentire l'attivazione di azioni sinergiche tra scuola - famiglia - alunno; a certificare alla famiglia ed agli alunni il livello delle competenze chiave acquisite, attraverso i nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del I ciclo.

Gli apprendimenti, con voto numerico, ed il comportamento, con giudizio sintetico, saranno riportati sul documento di valutazione, dopo averne stabilito i criteri, esplicitato il significato attribuito ad ognuno di essi ed adottato una scala di riferimento. Le competenze saranno certificate mediante i nuovi modelli nazionali, dopo aver adottato le rubriche valutative secondo i quattro livelli richiesti.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento

VOTI	LIVELLI DI APPRENDIMENTO
10	<ul style="list-style-type: none"> Conoscenze complete, approfondite e organiche Abilità di comprensione e di analisi rigorose e dettagliate Applicazione sicura ed autonoma delle conoscenze in situazioni problematiche nuove, con consapevoli strategie risolutive Esposizione rigorosa, ricca e ben articolata Rielaborazione personale creativa ed originale Abilità di sintesi appropriata con spunti creativi e originali Utilizzo consapevole ed efficace dei linguaggi e degli strumenti delle diverse discipline

9	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenze ampie e articolate • Abilità di comprensione e di analisi sicure e puntuali • Applicazione sicura e autonoma delle conoscenze anche in situazioni problematiche nuove • Esposizione chiara e ben articolata • Autonoma organizzazione delle conoscenze acquisite • Abilità di sintesi appropriata • Utilizzo ottimale dei linguaggi e degli strumenti delle diverse discipline
8	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenze ben definite • Abilità di comprensione e di analisi precise • Applicazione corretta delle conoscenze apprese in situazioni problematiche note • Esposizione chiara e precisa • Utilizzo pertinente dei linguaggi e degli strumenti delle diverse discipline
7	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenza corretta dei nuclei fondanti delle discipline • Comprensione adeguata dei testi • Applicazione sostanzialmente corretta delle conoscenze disciplinari in situazioni problematiche semplici e note • Esposizione chiara e abbastanza precisa • Utilizzo adeguato dei linguaggi e degli strumenti delle diverse discipline
6	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari • Abilità di analisi e comprensione elementari • Applicazione delle conoscenze apprese, senza gravi errori, in situazione problematiche semplici e note • Esposizione in forma sostanzialmente ordinata • Utilizzo sommario dei linguaggi e degli strumenti delle diverse discipline
5	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenza parziale dei contenuti disciplinari • Abilità di comprensione lacunose • Scarsa applicazione delle conoscenze apprese • Esposizione imprecisa e/o ripetitiva, povertà lessicale • Utilizzo impreciso dei linguaggi e degli strumenti delle diverse discipline
4	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenza lacunosa dei contenuti minimi disciplinari • Abilità di comprensione carenti • Scarsa applicazione delle conoscenze disciplinari e con gravi errori • Esposizione gravemente scorretta, frammentaria e confusa, povertà lessicale • Utilizzo inadeguato dei linguaggi e degli strumenti delle diverse discipline
3	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenza frammentaria dei contenuti disciplinari • Abilità di comprensione molto carenti • Frammentaria applicazione delle conoscenze disciplinari e con errori molto gravi • Esposizione gravemente scorretta, frammentaria e incoerente, povertà lessicale • Utilizzo del tutto inadeguato dei linguaggi e degli strumenti delle diverse discipline

La rilevazione degli apprendimenti rispetto alle abilità e alle conoscenze sarà effettuata tramite strumenti consolidati: prove strutturate, non strutturate, semi- strutturate.

- Le prove saranno valutate sulla base delle griglie predisposte e concordate tra i docenti della stessa disciplina.
- Nel processo di insegnamento - apprendimento, le verifiche, strumento privilegiato per la continua regolazione della progettazione, costituiscono un elemento di controllo significativo che permette di comprendere se gli obiettivi prefissati per ogni alunno siano stati raggiunti e, qualora non lo fossero, di riproporli o stabilirne di nuovi, mettendo in atto strategie adeguate per colmare le lacune presenti nella preparazione o per modificare atteggiamenti legati alla personalità dell'alunno.
- Le verifiche intermedie e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni nazionali e declinati nel curriculum.
- L'esito di tutte le verifiche sarà comunicato agli alunni e ai genitori mediante il registro elettronico, per garantire la massima trasparenza della valutazione finale e rendere consapevole l'alunno dell'adeguatezza della propria prestazione rispetto ai livelli attesi.
- Nel primo e nel secondo quadrimestre per le classi seconde e nel secondo quadrimestre per le classi prime, i docenti formuleranno prove di verifica sommative condivise in rapporto agli indicatori individuati in sede di programmazione per classi parallele.
- Le prove scritte saranno corrette secondo criteri illustrati a priori agli alunni e saranno riconsegnate alla classe, corrette e valutate, entro quindici giorni dal loro svolgimento.
- Le prove d'ingresso saranno valutate come tali e non costituiranno prove di verifica ai fini della valutazione quadrimestrale.
- Non potranno essere effettuate più prove di verifica scritte per discipline diverse in una stessa giornata.
- Per le verifiche orali, il docente stabilirà il voto/giudizio e lo riporterà nella sezione del registro personale, entro tre giorni.
- Le conoscenze e le competenze relative all'insegnamento 'Cittadinanza e Costituzione' introdotto dalla L. n.169/2008 nel monte ore complessivo previsto per le discipline dell'area storico-geografica e storico sociale, verranno valutate dai docenti di Lettere, tra gli obiettivi di apprendimento della disciplina "Storia".

Descrizione del processo formativo

Il comma 3 dell'articolo 2 del D.lgs. n° 62 recita: *"La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto"*, pertanto la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi di apprendimento dell'alunno, ossia dei progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale degli apprendimenti.

Il Collegio dei Docenti ha stabilito i seguenti criteri per descrivere il processo di apprendimento:

1. Comprensione dei messaggi
2. Progettazione e gestione di problemi
3. Autovalutazione e consapevolezza del proprio modo di apprendere
4. Esposizione orale di argomenti di studio e di ricerca, anche con l'uso di supporti specifici (mappe, schemi, presentazioni al computer ecc.)

DESCRIZIONE DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI RAGGIUNTO

ECCELLENTE	L'ALUNNA/O possiede conoscenze complete, approfondite e organiche delle tematiche delle discipline. Comprende in modo particolareggiato il contenuto di testi di vario tipo. Produce in maniera appropriata ed efficace gli elaborati richiesti. Utilizza il linguaggio e gli strumenti delle discipline con consapevolezza ed efficacia.
OTTIMO	Possiede conoscenze ampie e articolate delle tematiche delle discipline. Comprende in modo completo il contenuto di testi di vario tipo. Produce in maniera appropriata gli elaborati richiesti. Utilizza il linguaggio e gli strumenti delle discipline in maniera ottimale.
DISTINTO	Possiede conoscenze ben definite delle tematiche delle discipline. Comprende in modo puntuale il contenuto di testi di tipo diverso. Produce in maniera precisa gli elaborati richiesti. Utilizza il linguaggio e gli strumenti delle discipline in modo pertinente.
BUONO	Possiede conoscenze globali delle tematiche delle discipline. Comprende in modo generale il contenuto di testi di vario tipo. Produce in maniera abbastanza precisa gli elaborati richiesti. Utilizza il linguaggio e gli strumenti delle discipline in modo adeguato.
SUFFICIENTE	Possiede conoscenze essenziali delle tematiche delle discipline. Comprende in modo sostanziale il contenuto di testi di vario tipo. Produce in maniera sufficientemente chiara gli elaborati richiesti. Utilizza il linguaggio e gli strumenti delle discipline in maniera sommaria.
LACUNOSO	Possiede conoscenze lacunose dei contenuti delle discipline. Comprende in modo parziale il contenuto di testi di vario tipo. Produce in maniera parzialmente corretta gli elaborati richiesti. Utilizza il linguaggio e gli strumenti delle discipline in maniera imprecisa.
CARENTE	Possiede conoscenze carenti delle tematiche delle discipline. Comprende in modo lacunoso e poco corretto il contenuto di testi di vario tipo. Produce in modo non sufficientemente chiara gli elaborati richiesti. Utilizza il linguaggio e gli strumenti delle discipline in maniera inadeguata.
FRAMMENTARIO	Mostra un livello frammentario dei contenuti delle discipline. Comprende in modo scorretto il contenuto di testi di vario tipo. Produce in maniera gravemente insufficiente gli elaborati richiesti. Utilizza in modo del tutto inadeguato il linguaggio e gli strumenti delle discipline.

Criteri e modalità di valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente mediante un **giudizio sintetico**, riportato nel documento di valutazione, che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti ed al Patto educativo di Corresponsabilità. Il giudizio sintetico relativo al comportamento ha la funzione di registrare e di valutare l'atteggiamento ed i modi di fare dell'alunno durante la vita scolastica e di suggerirgli riflessioni e ripensamenti per eliminare eventuali condotte negative.

La valutazione del comportamento si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto di quelli altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.

I criteri che saranno tenuti presenti nella valutazione del comportamento sono i seguenti:

- Rispetto delle regole di convivenza civile
- Frequenza
- Senso di responsabilità intesa come adempimento dei doveri scolastici
- Collaborazione e disponibilità
- Partecipazione alle attività didattiche

Parametri valutativi

GIUDIZIO SINTETICO	DESCRITTORE
OTTIMO	Comportamento pienamente rispettoso delle persone, degli ambienti, dei materiali della Scuola, delle altre norme del Regolamento d'Istituto e di quelle convenute nel Patto di corresponsabilità. Frequenza assidua. Adempimento completo e puntuale delle consegne. Atteggiamento molto collaborativo nei confronti di adulti e pari. Evidente altruismo verso i compagni. Notevole apertura al dialogo costruttivo. Partecipazione propositiva, attiva e costruttiva alle attività didattiche e alla vita scolastica.
DISTINTO	Comportamento rispettoso delle persone, degli ambienti, dei materiali della Scuola, delle altre norme del Regolamento d'Istituto e di quelle convenute nel Patto di corresponsabilità. Frequenza regolare. Adempimento puntuale delle consegne. Atteggiamento collaborativo nei confronti di adulti e pari. Ottima apertura al dialogo costruttivo. Partecipazione attiva e responsabile alle attività didattiche e alla vita scolastica.

BUONO	Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti, dei materiali della Scuola, di tutte le altre norme del Regolamento d'Istituto e di quelle convenute nel Patto di corresponsabilità. Frequenza abbastanza regolare. Adempimento abbastanza regolare delle consegne. Atteggiamento perlopiù collaborativo nei confronti di adulti e pari. Buona apertura al dialogo. Partecipazione piuttosto collaborativa alle attività didattiche e alla vita scolastica.
SUFFICIENTE	Comportamento non sempre rispettoso delle persone, degli ambienti, dei materiali della Scuola, delle altre norme del Regolamento d'Istituto e di quelle convenute nel Patto di corresponsabilità. Frequenza connotata da numerose assenze e ritardi. Rispetto poco regolare delle consegne. Atteggiamento non sempre collaborativo nei confronti di adulti e pari. Accettabile apertura al dialogo. Partecipazione poco propositiva o selettiva alle attività didattiche e alla vita scolastica.
NON SUFFICIENTE	Comportamento poco rispettoso delle persone, degli ambienti, dei materiali della Scuola, delle altre norme del Regolamento d'Istituto e di quelle convenute nel Patto di corresponsabilità. Frequenza irregolare. Rispetto inadeguato delle consegne. Atteggiamento poco collaborativo nei confronti di adulti e pari. Partecipazione marginale alle attività didattiche.
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	Comportamento gravemente irrispettoso delle persone, degli ambienti, dei materiali della Scuola, delle altre norme del Regolamento d'Istituto e di quelle convenute nel Patto di corresponsabilità. Frequenza saltuaria. Mancato rispetto delle consegne. Partecipazione molto carente.

Criteri per la valutazione della Religione Cattolica

NON SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	BUONO	DISTINTO	OTTIMO
L'alunno dimostra poca attenzione durante le lezioni ed assume un atteggiamento di rinuncia alle attività didattiche proposte.	L'alunno dimostra parziale interesse e partecipazione riguardo agli argomenti proposti, dei quali possiede una conoscenza essenziale.	L'alunno partecipa con un buon livello di interesse. E' in grado di esporre in maniera adeguata gli argomenti e i concetti dei contenuti proposti con brevi riflessioni personali.	L'alunno partecipa con interesse alle attività proposte. Individua gli elementi importanti del fatto religioso, nella sua valenza storica e culturale, riconoscendo differenze e analogie tra le diverse culture e religioni. Fa un uso corretto del linguaggio specifico.	L'alunno partecipa attivamente alle attività proposte. Dimostra piena comprensione dell'importanza della cultura religiosa con approfondite riflessioni personali sui valori, offrendo il proprio contributo nell'ambito del dialogo educativo ed utilizzando un appropriato linguaggio specifico.

Criteri per la valutazione delle attività alternative alla Religione Cattolica

NON SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	BUONO	DISTINTO	OTTIMO
L'alunno dimostra un impegno carente, assumendo un atteggiamento di rinuncia alle attività didattiche proposte.	L'alunno dimostra parziale interesse riguardo alle tematiche proposte. Partecipa sufficientemente alle attività.	L'alunno dimostra un buon livello di interesse riguardo alle tematiche proposte. Partecipa in modo collaborativo alle attività.	L'alunno dimostra un alto livello di interesse riguardo alle tematiche proposte. Partecipa in modo attivo alle attività.	L'alunno dimostra un notevole livello di interesse riguardo alle tematiche proposte. Partecipa alle attività, con contributi costruttivi e personali.

Modalità di ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado

In particolare l'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo per le alunne e gli alunni che frequentano la Scuola Secondaria di I grado.

Gli studenti, per essere ammessi alla classe successiva, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- partecipazione alle prove di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'INVALSI;
- frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio e fatte salve le motivate deroghe deliberate dal Collegio Docenti. Considerato il riferimento al monte ore annuale, è influente il fatto che l'orario settimanale delle lezioni sia organizzato su sei o cinque giorni;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove è prevista l'esclusione dallo scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale).

Nella nota si evidenzia che **non è più previsto il voto di comportamento** e la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva in caso di voto inferiore a 6/10.

Criteri per l'ammissione alla classe successiva e per l'ammissione all'Esame di Stato

Al fine di garantire l'equità e la trasparenza della valutazione, il Consiglio di Classe, sulla base di:

1. obiettivi didattici, educativi e formativi e dei criteri di valutazione;
2. di quanto richiamato dalle norme vigenti;
3. di una visione olistica della persona

valuta l'ammissione o non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

L'ammissione alla classe successiva, puntualizza la nota n. 1865/2017, è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento **parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione**. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione.

Il Consiglio della Classe analizza il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento, considerando in particolare:

- a) andamento didattico nell'arco dell'anno scolastico con particolare riferimento ai progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza;
- b) profitto nelle diverse discipline;
- c) concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente;
- d) atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico;
- e) situazioni certificate di disabilità;
- f) situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento facendo riferimento ad una possibile previsione di sviluppo globale dell'alunno a seguito di adattamento dei programmi di insegnamento al Piano Didattico Personalizzato;

- g) condizioni personali e specifiche che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- h) costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
- i) delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
- j) dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
- k) acquisizione di un metodo di studio;
- l) del grado di maturazione dimostrato;
- m) idoneità ad affrontare le prove d'esame;
- n) validità della frequenza corrispondente ad almeno i $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Per l'ammissione alla classe successiva, nel documento di valutazione, non possono tuttavia apparire **più di 3 insufficienze**. Ai genitori e all'allievo saranno segnalate, tramite lettera, le consegne per un lavoro estivo utile al recupero delle lacune ancora presenti. Entro il primo quadrimestre dell'anno scolastico successivo saranno verificate le conoscenze e abilità di base.

Interventi di recupero in itinere e finali per gli alunni con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione.

Per gli alunni valutati con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione, in corso d'anno vengono attivate dai singoli docenti specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, in particolare:

- Richiesta di colloqui individuali periodici per rendere consapevoli gli alunni e le loro famiglie del percorso formativo.
- inserimento in gruppi di lavoro per migliorare l'autonomia e il senso di responsabilità
- (tutoraggio tra pari);
- pausa didattica;
- recupero delle competenze di base con corsi di recupero organizzati nell'ambito del progetto PON sull'inclusione e contrasto alla dispersione scolastica;
- lavori individualizzati e/o progressivamente graduati;
- inserimento in piccoli gruppi di lavoro per rinforzare l'apprendimento;
- attività per sviluppare il metodo di studio: elaborazione di mappe, organizzazione delle informazioni ed applicazione delle strategie di studio.

La valutazione degli alunni con genitori stranieri terrà conto delle difficoltà nell'acquisizione dell'italiano come seconda lingua, dei progressi rilevabili rispetto al livello di partenza, nonché delle priorità date ai percorsi di alfabetizzazione iniziale. Per gli alunni di recente inserimento nel sistema scolastico italiano è possibile non indicare il voto sintetico decimale in ambiti disciplinari complessi (*DLgs 62/17-Art.6*).

Criteri per la non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, i docenti della classe in sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta a maggioranza.

La non ammissione si concepisce:

- **come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.**

Tenuto conto delle condizioni e premesse precedentemente esposte, i docenti del Consiglio di Classe valuteranno di non ammettere l'alunno alla classe successiva e all'Esame di Stato qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e/o mezzi dispensativi e compensativi.

L'alunno/a NON è in nessun caso ammesso alla classe successiva o all'Esame di stato qualora presenti quattro o più materie insufficienti.

La non ammissione, in ogni caso, deve essere deliberata dal Consiglio di Classe a maggioranza o all'unanimità, dopo avere attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell'alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

- carenze nelle abilità fondamentali;
- mancato studio sistematico delle discipline;
- scarsi interesse e partecipazione a seguire le lezioni;
- mancanza di impegno;
- mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento;
- mancati progressi rispetto al livello di partenza;
- inadeguato livello di maturazione;
- assenze superiori a $\frac{1}{4}$ dell'orario annuale (ai sensi del D.lgs.59/2004 art.11 comma1), salvo diversa delibera del Consiglio di Classe in considerazione delle deroghe approvate dal Collegio dei Docenti.

I criteri di non ammissione vanno comunque correlati a variabili legate al vissuto dell'alunno, alle eventuali ripetenze pregresse nella scuola secondaria e in particolare nell'ultima classe frequentata affinché la decisione (di ammissione o meno) sia quanto più possibile confacente alla crescita socio-culturale dello stesso.

Costituisce una aggravante per la NON ammissione il mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell'anno precedente, nei casi in cui l'ammissione all'anno corrente sia stata deliberata nonostante la presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente.

Si precisa che in sede di scrutinio il voto di NON ammissione dell'insegnante di religione o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

La valutazione del comportamento, come precedentemente sottolineato, non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

In caso di delibera di non ammissione, la segreteria della scuola comunicherà telefonicamente alla famiglia la deliberazione del Consiglio di classe prima dell'affissione dei tabelloni all'albo della Scuola.

Ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Criteri per la formulazione del giudizio di ammissione all'Esame

Il comma 2 dell'art.3 del D.P.R. n.122/2009 così recita: "il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado".

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 integra la precedente normativa introducendo alcune importanti novità: “L'ammissione all'Esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 4 aprile 2018;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'art. 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti);
- aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI (il cui esito non pregiudica l'ammissione all'esame).

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non ammissione dell'alunno all'Esame di Stato, anche in presenza dei tre requisiti sopra citati.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi. Il voto di ammissione **può essere inferiore a 6/10**, qualora l'alunno sia stato ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

La valutazione dell'ammissione dell'alunno è il risultato di un processo logico-valutativo, onnicomprensivo delle valutazioni operate durante tutto il triennio, in particolare nell'ultimo anno: non può essere in alcun modo ridotto alla mera misurazione di una media matematica finale.

Partendo perciò dal quadro legislativo attualmente in vigore, il Consiglio di Classe formula il voto di ammissione all'Esame eseguendo una **media ponderata** a partire dai risultati di fine anno dei tre anni di scuola secondaria di primo grado. Tale media ponderata comprende:

1. La media REALE dei voti del primo anno 20%
2. La media REALE dei voti del secondo anno 30%
3. La media REALE dei voti del terzo anno 50%

Per **media reale** si intende la media dei voti finali:

- assumendo (per ogni disciplina) il voto di presentazione allo scrutinio finale prima del voto di consiglio, quindi comprensivo di eventuali discipline proposte con esito insufficiente
- escludendo il voto di comportamento per la classe prima e seconda, ed escludendo il giudizio di Religione

Qualora l'allievo si sia trasferito presso la nostra scuola in un anno scolastico successivo al primo, non potendo conoscere le eventuali discipline insufficienti portate al 6 per voto a maggioranza del Consiglio di Classe, il calcolo della media ponderata viene ristretto agli anni scolastici scrutinati presso la nostra scuola, secondo la seguente proporzione:

- alunni che si sono trasferiti nel corso del secondo anno: la media ponderata comprende:
 - La media REALE dei voti del secondo anno 40%
 - La media REALE dei voti del terzo anno 60%
- alunni che si sono trasferiti nel corso del terzo anno: la media ponderata comprende:
 - La media REALE dei voti del terzo anno 100%

Nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in esame le valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva

Regole generali di applicazione degli arrotondamenti

Gli arrotondamenti avverranno seguendo il criterio: la media viene approssimata in eccesso all'unità superiore per frazioni pari o superiore a 0.50, mentre viene approssimata in difetto all'unità inferiore in tutti gli altri casi.

Ad esempio:

- media finale ponderata da 6,00 a 6,49: arrotondamento in difetto → voto di ammissione all'esame: 6 (sei);
- media finale ponderata da 6,50 a 6,99: arrotondamento in eccesso → voto di ammissione all'esame: 7 (così per tutti gli altri voti dal 7 al 10).

A discrezione del Consiglio di classe, sulla base dell'intero percorso scolastico degli alunni, legato a diverse contingenze personali, a fattori psico-sociali, ad oscillazioni di profitto, a comportamenti confacenti o meno alla vita scolastica e alla maturazione personale dell'alunno, è possibile attribuire uno 0,5 di punto di credito rispetto al riferimento sopra indicato, inteso come risultato della performance soggettiva dell'alunno.

L'eventuale arrotondamento per eccesso tiene conto del percorso di miglioramento, dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione, della regolarità e qualità del lavoro svolto dall'alunno.

Arrotondamenti in presenza di una disciplina con esito insufficiente

Nel caso in cui la media reale risulti inferiore a 6 decimi: anche in presenza di discipline insufficienti, il voto di ammissione verrà calcolato a partire dalla media reale, applicando poi le Regole generali di applicazione degli arrotondamenti.

Segue l'esempio di tabella per il calcolo del voto di ammissione all'esame

CALCOLO DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME – CLASSI TERZE 2017-18

Nome alunno	Media 1 anno -20% senza voto di comportamento		Media 2 anno - 30 % senza voto di comportamento		Media 3 anno - 50 % senza voto di comportamento		Media	Percorso di migliora mento	Voto ammissione
X - Y	6,50	1,30	6,50	1,95	6,48	3,24	6,49		6
X – Y Senza materie insufficienti	6,42	1,28	6,55	1,97	6,98	3,49	6,51		7
X – Y A prescindere dalle materie insufficienti	5,30	1,06	5,58	1,67	5,20	2,60	5,33		5

Prove di Esame e determinazione del voto finale (cfr. D.L n. 62/2017 e D.M n. 741/2017)

L'Esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio pluridisciplinare. Le prove scritte sono:

- prova scritta relativa alle competenze di italiano;
- prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate.

VALUTAZIONE FINALE

Le modalità per determinare la valutazione finale agli esami di Stato sono state indicate nell'art.8 del decreto 62/2017 e nella successiva Nota ministeriale 1865 del 2017.

Per ognuna delle tre prove e per il colloquio è prevista una valutazione in decimi (senza decimali). La Nota 10 ottobre 2017, Prot. n. 1865 afferma i criteri di calcolo del voto finale: *“Il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti, senza alcun arrotondamento di eventuali cifre*

decimali, delle prove scritte e del colloquio; quest'ultima media viene fatta dalla sottocommissione. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto dalla sottocommissione alla commissione che delibera in seduta plenaria alunno per alunno." Il decreto ministeriale n.741/2017 all'art.13 ha specificato in modo più lineare il procedimento per arrivare al voto finale, difatti leggendo bene l'articolo succitato, in esso sono indicate due medie distinte:

- **la prima media** servirà *preliminarmente* alla commissione per arrivare alla media tra i voti delle singole prove e del colloquio, senza applicare però, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore.
- **la seconda media**, quella che determinerà il voto finale, si calcolerà tra il voto di ammissione e il risultato ottenuto dalla prima media cioè la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. In questo caso il voto potrà essere arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria (cfr. art.13 comma 2 del decreto 741).

La media aritmetica si applica quindi tra il voto di ammissione e la media delle tre prove scritte d'esame e del colloquio.

L'eventuale arrotondamento avviene:

- in difetto per frazioni strettamente inferiori a 0,5 decimi (es: 6,4 viene arrotondato a 6)
- in eccesso per frazioni superiori o uguali a 0,5 decimi (es: 6,5 viene arrotondato a 7)

L'Esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge un voto finale non inferiore a 6/10.

Seguendo questa impostazione, l'esito finale dell'esame tiene conto sia del cammino formativo percorso dallo studente nel corso dei tre anni (con maggior enfasi sui risultati degli ultimi periodi), sia dall'assunzione integrale e a pari peso degli esiti delle prove di esame.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA LODE

(Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 3 comma 8)

Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice. I criteri di attribuzione della lode sono i seguenti:

- Esame di licenza: voto in 10/10
- Decisione discrezionale della Commissione
- Unanimità della Commissione

Qualora in candidato consegua la massima votazione nell'ammissione e in tutte le prove di esame (10/10 – ammissione, prove scritte e orale), considerato il merito di una simile circostanza, la proposta della lode verrà proposta d'ufficio dall'insegnante coordinatore della classe.

Nei casi di merito eccezionale, il Consiglio di Classe, nella seduta del 18.05.2018, ha stabilito i seguenti criteri:

- assiduità nello studio;
- comportamento responsabile, impegno costante ed encomiabile nel corso del triennio;
- possesso di sicure capacità e competenze;
- buona formazione e grado di maturità;
- particolare brillantezza nell'esposizione orale;
- alto livello di autonomia nella gestione dei propri apprendimenti;
- partecipazione con attestato finale ad attività di potenziamento svolte in orario extracurricolare.

Valutazione degli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento – DSA e Bisogni Educativi Speciali – BES

Per gli **allievi con certificazione di DSA/BES** esiste una dettagliata normativa.

In linea del tutto generale, il riferimento normativo è dato dalla Circolare Ministeriale del 31 maggio 2012; in essa si afferma che:

Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario. I candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, possono utilizzare per le prove scritte gli

strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione, redatta ai sensi dell'art. 5 del D.M. 12 luglio 2011. È possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formato "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal citato decreto ministeriale, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte.

La valutazione per gli alunni con DSA e BES è effettuata tenendo conto del PDP ed è riferita al livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel Piano Didattico Personalizzato.

Le **PROVE INVALSI**, la cui partecipazione è requisito per l'ammissione all'esame di stato conclusivo del I ciclo, possono essere predisposte con adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP.

Le **PROVE D'ESAME** possono prevedere tempi più lunghi, l'utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte, sempre coerenti con il PDP.

Il **diploma finale** non farà menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Valutazione degli alunni con disabilità (ex. L.104/92)

La valutazione per gli **alunni con disabilità** è effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita a:

- il comportamento;
- alle valutazioni delle singole discipline;
- alle attività svolte.

Le **PROVE INVALSI**, possono essere svolte prevedendo misure compensative o dispensative, adattamenti. Se ritenuto opportuno, può essere deliberato l'esonero dalla prova, senza che questo comprometta l'ammissione all'Esame.

Le **PROVE D'ESAME** possono prevedere l'utilizzo di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI.

Le **PROVE D'ESAME DIFFERENZIATE** – Su valutazione della Commissione, la sottocommissione può predisporre idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Il **diploma finale** non farà menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Criteri per la valutazione degli alunni in Ospedale/Domicilio

Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura/casa, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.

Nel caso in cui la frequenza di tali corsi abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

Criteri per la valutazione degli alunni con cittadinanza non italiana

Le indicazioni di seguito riportate prendono spunto dai seguenti documenti:

- DPR 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- L.53/2003;
- C.M. n.24/06 LINEE GUIDA - Nuove Indicazioni Nazionali;
- C.M. n.8 del 06/03/2013 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali".
- "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" emanate dal Ministero dell'Istruzione nel febbraio 2014.

La valutazione degli alunni stranieri ha soprattutto carattere orientativo e formativo, finalizzato alla promozione della persona nell'interezza della sua storia e del suo progetto di vita. Essa richiede una particolare attenzione alla complessa esperienza umana di questi alunni, costretti ad apprendere in un contesto culturale e linguistico spesso molto diverso da quello d'origine.

Se l'alunno straniero è nato in Italia o vi risiede da lungo tempo e quindi ha appreso l'italiano ed è in grado di seguire la progettazione curricolare della classe, si utilizzeranno gli stessi criteri di valutazione predisposti per gli alunni italiani (D.lgs. 62/2017).

Per gli alunni stranieri neo-arrivati in Italia (alunni NAI), nella prima fase dell'accoglienza gli insegnanti di classe dovranno rilevarne le competenze per mezzo di diverse azioni: colloqui con i genitori, esame della documentazione scolastica del paese di origine, somministrazione di prove oggettive di ingresso, e qualora lo si ritenga necessario, intervento di mediatori linguistico-culturali, al fine di valutare il livello scolastico e formativo di partenza dell'allievo.

Al termine di questo periodo di osservazione gli insegnanti della classe predispongono un Piano Didattico Personalizzato atto a favorire l'inserimento nel nuovo contesto scolastico, l'acquisizione della lingua italiana e il successo formativo dell'alunno.

Nell'esame di Stato, i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

La certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione

La scuola è tenuta a rilasciare, alla fine della classe terza, *"la certificazione delle competenze, che accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni"*. Essa *"rappresenta un atto educativo legato ad un processo di lunga durata e aggiunge informazioni utili in senso qualitativo in quanto descrive i risultati del processo formativo triennale, anche in vista della ulteriore certificazione delle competenze al termine dell'obbligo di istruzione del secondo ciclo. Tale operazione, pertanto, piuttosto che come semplice trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari, va intesa come valutazione complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati"*. Questo stabilivano le Linee Guida per la certificazione delle competenze allegate alla C.M. n 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015, che proponeva un modello sperimentale di certificazione delle competenze.

La nota del 23 febbraio 2017 prot. n°. 2000 ha, successivamente, apportato cambiamenti e semplificazioni alla precedente. Quindi, il D.lgs. 62/2017 ed il D.M. n° 742 del 3 ottobre 2017 hanno affrontato la questione della certificazione delle competenze, indicandone i contenuti fondamentali e individuando i principi di riferimento per l'elaborazione dei modelli. La certificazione descrive lo sviluppo delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche con funzione

orientativa verso la Scuola del II Ciclo. I modelli nazionali sono ispirati dai seguenti principi: - riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni Nazionali per il curriculum; - ancoraggio alle competenze chiave individuate nell'Unione Europea, così come recepite nell'ordinamento italiano; - definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze; - valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche; - coerenza con il Piano Educativo Individualizzato per gli alunni con disabilità. Inoltre, la certificazione delle competenze contiene l'indicazione, in forma descrittiva, dei livelli raggiunti nelle prove standardizzate nazionali. Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall'INVALSI. Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale dal Consiglio di classe per la Scuola Secondaria di I grado ed è consegnato alla famiglia in originale e, in copia, copia, all'Istituzione scolastica del ciclo successivo.

Per gli alunni con disabilità, il modello nazionale è adattato, ove necessario, in ciascuno degli enunciati di competenza ed è compilato in relazione agli obiettivi specifici del PEI.

Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, la Scuola progetta percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze, ponendo particolare attenzione a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini.

La certificazione delle competenze non rappresenta un'operazione terminale autonoma, ma si colloca all'interno dell'intero processo di valutazione degli alunni e ne assume le finalità.

Per questi motivi, la nostra Scuola indirizza il curriculum alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al termine del primo ciclo ed esplicita chiaramente, per mezzo di rubriche valutative, i livelli di padronanza delle competenze indicate nei Traguardi, tenendo conto degli indicatori esplicativi contenuti nei nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

Rubriche per la valutazione delle competenze

La competenza è in un'integrazione di conoscenze, abilità, capacità metacognitive, metodologiche, personali e sociali.

Essa non esiste in astratto, ma è l'atto che la persona compie quando mobilita saperi, abilità e capacità personali per risolvere situazioni problematiche e gestire situazioni concrete.

Gli allievi e le allieve mostrano con evidenza la competenza quando realizzano, in gruppo o singolarmente, i cosiddetti "compiti significativi", che richiedono la gestione di situazioni e la risoluzione di problemi.

La competenza agita viene osservata e valutata attraverso una breve descrizione di come l'alunno utilizza le conoscenze, le abilità e le capacità personali e del grado di autonomia e responsabilità mostrate.

È necessario, quindi, articolare la competenza in livelli di padronanza.

Essi sono stabiliti in tal modo dalla normativa vigente:

A – Avanzato L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

L'insieme delle descrizioni viene definito "rubrica".

